Leivi, lì 26.03.2020

A causa dell'emergenza coronavirus e per senso civico **#iorestoacasa.** Mi sono dedicato alla lettura di qualcosa a mio avviso interessante e per questo motivo ho cercato di approfondire l'argomento.

Anche in questo momento di silenzio, autodromi, circuiti automobilistici e motociclistici sono "spenti", e di questo ne stanno sicuramente giovando i ricettori che spesso sono esposti all'inquinamento acustico generato dal rombo dei motori. Ma questo silenzio è "atipico" e non può rappresentare la normalità.

Girovagando sul web mi sono soffermato sul caso dell'autodromo del Mugello, circuito nell'appennino tosco-emiliano, famoso in tutto il mondo per la sua bellezza sia tecnica che paesaggistica, nell'intorno del quale si trovano però abitazioni e centri abitati.

Questa convivenza non è facile ed è dovuta in parte al periodo in cui sono stati edificati sia il circuito che i centri abitati, nati in anni addietro quando si trascurava spesso l'aspetto del rumore e dell'inquinamento acustico….come del resto altri circuiti italiani come ad esempio Imola, Misano ecc ecc, Un caso un po' diverso è Monza, il cui autodromo si trova in un bellissimo parco, ma quando le auto/moto girano si creano anche in questo caso non pochi problemi di inquinamento acustico.

Una della cause di tanto rumore è probabilmente dovuto agli scarichi completamente liberi delle auto o moto, a vantaggio delle prestazioni ovviamente ma incuranti del rumore che generano. Sul circuito del Nurburing (in Germania) l'aspetto del rumore è una tematica "controllata", il rumore delle autovetture è infatti controllato in diversi punti del tracciato e le autovetture o moto vengono fermate se troppo rumorose.

Al Mugello accede a mio avviso, leggendo qua e là, l'eccesso: leggendo sul web e documentandomi in questi giorni di "calma surreale", si trovano documenti in cui prima viene concessa una deroga al DPR 304/2001, consentendo l'utilizzo del circuito per ben **280 giorni l'anno** (contro i 60 giorni previsti per legge)….mentre a gennaio 2020 questi 280 giorni vengono messi in discussione dalla regione Toscana.
Non conosco nel dettaglio il caso, ma leggendo le carte sembra la solita comica all'italiana che mi fa' sorridere, ma invece penso che il sorriso l'abbiano perso da tempo chi vive nell'intorno del circuito che subisce passivamente 280 giorni di rumore…Legislatore e enti vari mettetevi d'accordo !
Girovagando sempre sul web, si trovano filmati o meglio i rumori nel paese di Scarperia e in alcune case….sono rimasto allibito! Per carità io sono a favore di entrambi sia dell'attività del circuito ma anche del quieto vivere dei cittadini….sono io primo a restare incollato alla TV quando c'è il motoGP al Mugello !
Le norme però ci sono e sono peraltro molto chiare…ma il business in questo caso ha portato anche a interpretare una norma che invece era chiarissima e puntuale sulla tematica in questione. Voi cosa ne pensate?
Ribadisco non immaginatevi che io sia il Capitan Ventosa di turno, ma non riesco ad immaginare come una persona possa vivere in casa sua con 280 giorni l'anno di rombo di motori completamente "smarmittati". Se il business è così grande forse bisognerebbe mettere mano seria al portafoglio per risolvere il problema.
W la Ferrari e il mondo dei motori ma rispettiamo chi vive nell'intorno dei circuito e soprattutto, visto che le norme ci sono, applichiamole….ma non a sentimento !

Buona lettura a tutti

www.davidefoppiano.it

Rispetta l'ambiente
Stampa solo se necessario

Autodromo e rumore. Approvata la nuova legge regionale

Deroghe al massimo per 280 giorni e convenzione per le opere di mitigazione

POLITICA

344 - giovedì 19 dicembre 2019 di Redazione OK!Mugello

PIÙ INFORMAZIONI SU Mugello

Autodromo © N.c.

“ Nell’istruttoria di questa legge in commissione – spiega Stefano Baccelli presidente della commissione ambiente - abbiamo svolto interessanti consultazioni che, insieme agli emendamenti, riteniamo dal nostro punto di vista ci abbiano permesso di trovare un punto di equilibrio tra tutela ambientale e quella fortissima diffusa approvazione che c’è sul territorio del Mugello dell’importanza del circuito e delle attività che vengono svolte sull’indotto del territorio. Abbiamo quindi modificato l’impostazione iniziale della legge con ulteriori limitazioni rispetto alla

potestà di deroga dell'amministrazione, che saranno quinquennali, solo per 280 giorni e con esclusione dalle ore 22 alle 7 del mattino. Ma lo strumento più importante – prosegue Baccelli - per coniugare l'attività sportiva e quella ambientale è senza dubbio quello della convenzione tra gestore e amministrazione comunale e della previsione in quella convenzione di tutti quegli investimenti necessari a migliorare la qualità acustica dell'impianto e conseguentemente anche alla qualità ambientale e di vita degli abitanti della zona".

"Fino ad oggi – precisa Fiammetta Capirossi consigliera regionale mugellana - la legge nazionale di riferimento il DPR 304/2001 prevedeva per gli autodromi deroghe illimitate purché vi siano opere di mitigazione ambientale. Ebbene la nostra proposta di legge oltre a dare un limite massimo giornaliero di 280 giorni, prevede una convenzione tra comune e gestore con la quale il sindaco può in 5 anni concordare opere di mitigazione più puntuali e importanti. Opere che ad oggi, ad onor del vero, il gestore ha già iniziato a realizzare. Inoltre, bisogna specificarlo, non è riducendo le giornate di utilizzo dell'autodromo che si riducono le problematiche che qualcuno denuncia. Ridurre le giornate metterebbe solo in crisi tutta l'economia non solo mugellana ma anche della città metropolitana e della regione che gravita e dipende da questa struttura generando 129 milioni di euro. Entrate, ricordiamolo, che come dimostrato da diversi studi rimangono sul territorio e creano ricchezza per l'economia mugellana. A questo aggiungiamo pure le 305.000 notti all'anno che l'autodromo porta nelle strutture ricettive del territorio; ebbene nello scrivere questa legge abbiamo messo sulla bilancia tutte queste importanti e oggettive necessità, tenendo come perno la tutela della salute dei cittadini. Proprio per rafforzare questo concetto, con un emendamento, oggi abbiamo inserito nel preambolo della legge proprio la finalità del rispetto del diritto alla salute della cittadinanza in connessione alle attività esplicate all'interno del circuito".

OKMUGELLO.IT

Invia alla Redazione **le tue segnalazioni**

redazione@okmugello.it

Contenuti sponsorizzati

Dacia DUSTER. Scoprilo da 5 € al giorno, anche TURBO GPL.
DACIA

Bolletta luce: a partire da 18€/mese. Fai il test in 10 secondi
Chetariffa.it

Offerta Illumia: solo per nuovi clienti prezzo luce a soli 0,03500 €/kWh
Illumia by Chetariffa.it

Confronta e Risparmia: 180€/anno in Meno
Chetariffa.it

1900€ a settimana con Amazon: ecco come fare
Forexexclusiv

Offerta Illumia: solo per nuovi clienti prezzo luce a soli 0,03500 €/kWh
Chetariffa.it

Sponsorizzato da

I commenti degli utenti

Laini Alberto ha scritto il 19 dicembre 2019 alle 12:45 :

ma se la Capirossi non ha neanche votato xchè assente!!! roba da ridere

© OkMugello.it 2020 - tutti i diritti riservati.
Credits: livenetwork

Rispetta l'ambiente
Stampa solo se necessario

Rumore autodromo. Il Consiglio dei Ministri impugna la Legge Regionale

Il comitato Il Suono del Mugello: 'Lo avevamo detto'

ATTUALITÀ

708 - **sabato 07 marzo 2020** di **Redazione OK!Mugello**

PIÙ INFORMAZIONI SU **Scarperia e San Piero**

Il suono del Mugello © N.c.

Spiegano dal comitato Il Suono del Mugello: *Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato*

di impugnare:

la legge della Regione Toscana n. 2 del 3 gennaio 2020, recante "Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998", in quanto alcune norme riguardanti le emissioni sonore derivanti dal circuito automobilistico e motociclistico del Mugello si pongono in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, con riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute, violando altresì i principi di cui agli articoli 2, 3, 9 e 32 della Costituzione, che garantiscono il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente salubre. Il Governo ha deliberato l'impugnativa in considerazione dell'imminente scadenza del termine per proporre il ricorso, tuttavia, vi è la disponibilità a ritirare l'impugnativa in base agli esiti di una riunione che sarà immediatamente fissata con il Presidente della Regione Toscana, finalizzata a salvaguardare l'attività dell'autodromo nel rispetto delle norme statali di riferimento

L'avevamo detto, l'avevamo detto

L'avevamo detto all'audizione in Consiglio Regionale, l'avevamo detto sulla nostra pagina Facebook, l'avevamo detto in una miriade di segnalazioni ed esposti alle istituzioni preposte, l'avevamo detto all'Arpat e alla Asl, l'avevamo detto al Sindaco Ignesti, spiegando chiaramente che la Legge Regionale era fuori da tutti i parametri di salvaguardia della salute e dell'ambiente.

L'avevamo detto tra gli insulti, di chi non ha mai subito l'inquinamento acustico, e non si può evidentemente rendere conto dell'inferno del rumore, e ***ci è voluto Il Consiglio dei Ministri, per mettere l'accento su tutte le cose che NON vanno nella Legge Regionale, tanto che è stata impugnata secondo l'articolo 127 della Costituzione .***

E l'elenco degli Articoli della Costituzione che questa legge viola, non sono certo secondari purtroppo:

Art. 117, secondo comma, lettera s e terzo comma con riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute, che afferma che lo Stato ha legislazione esclusiva sull'ambiente .

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo , sia come singolo , sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale .

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge , senza distinzione di sesso , di razza , di lingua , di religione , di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali . E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale , che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese .

Art.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica . Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione .

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti .... La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana .

Come Comitato siamo da sempre disposti a incontrarci con le Autorità, perché siamo i primi che cercano soluzioni per le aree intorno agli autodromi , ma abbiamo difficoltà sia ad incontrare il Sindaco che il Presidente Rossi, e abbiamo difficoltà a partecipare a tutte le riunioni che vengono fatte e che ci riguardano da vicino , quindi vorremmo tanto essere invitati e partecipare .

Vorremmo anche capire lo scopo di questa riunione del Presidente Rossi con il Ministero o con i ministeri, perché , sembra dal Comunicato del Consiglio dei Ministri , " che ci sia la disponibilità a ritirare l'impugnativa in base agli esiti di una riunione che sarà immediatamente fissata con il Presidente della Regione Toscana , finalizzata a salvaguardare l'attività dell'autodromo nel rispetto delle norme statali di riferimento".

Questa ultima frase, ci fa venire in mente alcune domande e considerazioni:

Siamo i primi a voler salvaguardare l'attività dell'autodromo , nel rispetto delle norme statali di riferimento,

ma crediamo anche che una legge Regionale approvata , non possa essere cambiata in base agli esiti di una riunione , perché il potere legislativo appartiene al Consiglio Regionale .

Cercheremo dei chiarimenti, perché la parola Rispetto è quella che amiamo di più!

OKMUGELLO.IT

Invia alla Redazione **le tue segnalazioni**

redazione@okmugello.it

Contenuti sponsorizzati

Nuova Renault Zoe. A marzo tua da 99 € al mese
Renault

Guadagna 400€ al giorno con Amazon. Ecco come fare
Newsdiqualità

Guadagnare 400€ al giorno con Amazon. Ecco come fare
Invest-advisors.com

Acquista da MediaWorld i nuovi Samsung Galaxy S20 Series
MediaWorld

Bambini siriani senza più nulla: ecco come aiutarli concretamente
UNHCR

Offerta Illumia: solo per nuovi clienti prezzo luce a soli 0,03500 €/kWh
Illumia by Chetariffa.it

Sponsorizzato da

© OkMugello.it 2020 - tutti i diritti riservati.
Credits: livenetwork

Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998. (3-1-2020)
Regione: Toscana

Estremi: Legge n.2 del 3-1-2020

Bur:n.1 del 10-1-2020

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 5-3-2020 / **Impugnata**

La legge regionale, che detta disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero, modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998, è censurabile relativamente alla disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 che risultano, per i motivi di seguito specificati, porsi in contrasto con gli articoli 117, secondo comma lettera s) e terzo comma con riferimento alla tutela della salute, 2,3, 9 e 32 della Costituzione.
Si premette che la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", all'articolo 2 fornisce la definizione di inquinamento acustico, inteso letteralmente come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".
La semplice emissione sonora, quindi, diventa rumore soltanto quando produce determinate conseguenze negative sull'uomo o sull'ambiente, e cioè quando alla fine compromette la qualità della vita.
Sempre in tal contesto si colloca, altresì, per quanto di rilievo, il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 ("Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo II della legge 26 novembre 1995, n. 4475) adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; e del decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
Ciò premesso, sono censurabili le seguenti disposizioni della legge regionale in esame :
- l'articolo 3, comma 2, rubricato "Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell'articolo 8 bis nella L r. 48/1994" demanda la disciplina delle attività dell'autodromo ad una convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero ed il gestore dell'autodromo, ed in particolare affida alla suddetta convenzione l'implementazione del sistema di monitoraggio, senza prevedere né il parere dell'organo tecnico di controllo ambientale competente (ARPA Toscana), come stabilito dall'articolo 5, comma 1 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, né tantomeno il coinvolgimento dei Comuni contigui, le cui esigenze

di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività dell'autodromo non sono in alcun modo contemperate.
Ne deriva il contrasto con l'anzidetto parametro interposto statale costituito dall'articolo 5, comma, 1 del d.p.r. 304 del 2001, secondo il quale i comuni devono chiedere ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente.
Risulta quindi violato l'articolo 117 secondo comma lettera s) della Costituzione che affida allo Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché i principi fondamentali in materia di tutela della salute, e dunque gli articoli 32 e 117, terzo comma della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute.

- l'articolo 3, comma 3, nello stabilire il periodo temporale entro cui è possibile la concessione di deroghe ai limiti di emissione sonora ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del dP.R. 3 aprile 2001, n. 304. vale a dire "duecentottanta giorni annui di attività continuativi ", presenta le seguenti criticità.
In primis, si rileva che non viene specificata alcuna indicazione di valori massimi dei livelli sonori ammissibili in regime di deroga. Sul punto occorre evidenziare che l'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447/1995, come modificato dal d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, introduce la nozione di valore di attenzione, inteso come il livello di rumore, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere.
Detti valori limite di attenzione si applicano senza preclusione alcuna agli autodromi. Ai sensi dell'art. 6. comma 3, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i valori limite di attenzione, infatti, non si applicano esclusivamente alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
Il superamento dei limiti di attenzione obbliga l'autorità competente (Comune) a richiedere l'adozione di interventi di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della legge n.447/1995, ovverosia l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti con previsione anche della inibizione parziale o totale delle attività rumorose. Le azioni di cui all'articolo 9 della legge n.447/1995 nella presente fattispecie sono attivabili dal Sindaco.
Seppur, quindi, l'articolo 3, comma 7 del d.P.R. 3 aprile 2001, n.304, non stabilisca alcun limite massimo di giornate in deroga concedibili dall'Amministrazione comunale, il numero massimo individuato dalla regione Toscana al presente comma, vale a dire duecentottanta giorni, parrebbe sproporzionato in relazione alle criticità connesse all'inquinamento acustico sopra indicate e alla sussistenza di ulteriori attività ricreative che vengono svolte presso l'autodromo come evidenziato dal comma 1 dello stesso articolo 8 bis, al punto di comportare una violazione del principio costituzionale di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione .
L'utilizzo continuativo dell'autodromo per duecentottanta giorni annui parrebbe, a maggior ragione, attività in netta contrapposizione con il "rispetto del diritto alla salute della cittadinanza", costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della Costituzione, e, tra l'altro, richiamato nel preambolo della legge regionale in oggetto (primo considerato).
Risulta, inoltre, non chiara la dizione "attività continuativa" in quanto, secondo un'interpretazione letterale della stessa, potrebbe essere sufficiente l'interruzione per un solo giorno delle attività dell'autodromo per far ripartire il conteggio delle giornate di deroga, con ulteriore pregiudizio sostanziale del diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Ad ulteriore dimostrazione dell'eccessiva durata del periodo di deroga concedibile, va richiamato l'articolo 3, comma 5 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 che prevede deroghe temporali

per gli autodromi e le piste di prova esistenti che sono sede di gare di Formula 1, Moto GP (quale l'autodromo del Mugello) e assimilabili per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare.
Secondo un'interpretazione estensiva del comma 7, dell'articolo 3 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 in combinato disposto con i commi 4, 5 e 8 dello stesso articolo, le deroghe ai limiti acustici riguarderebbero esclusivamente i limiti di cui al comma 31 dello stesso articolo, mentre devono essere fatti salvi i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale di cui al comma 1 e 2 dello stesso articolo 3.
Infatti, i commi 4 e 5 suindicati indicano espressamente che i valori limite derogabili sono esclusivamente quelli di cui al comma 3. Tale assunto è confermato dallo stesso comma 3, che stabilisce che dalle deroghe è "fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997".
Restando nell'ambito ditale interpretazione, il comma 8 dell'articolo 3 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, richiamando le deroghe concesse ai sensi dei commi precedenti, tra cui il 7, fornisce la conferma che i valori limite derogabili sono esclusivamente quelli di cui al comma 3.
La concessione di deroga, secondo la proposta regionale risulta, inoltre, carente del coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304.
stabilisce il periodo entro cui è possibile la concessione di deroghe ai limiti di emissione sonora ai sensi dell'articolo 3 del dpr n. 304 del 2001: la norma regionale non richiama i valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga desumibili dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della l. n. 447/1995 che, in tema di inquinamento acustico, introduce il concetto di valore di attenzione. La disposizione regionale inoltre prevede una durata delle deroghe che appare irragionevole e sproporzionato. Si evidenzia dunque la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, oltre al contrasto con gli articoli 32 e 117, terzo comma della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute.

- l'articolo 3 , comma 4 , infine, indica l'impossibilità di concedere deroghe nel periodo notturno 22,00-7,00, sottintendendo quindi la possibilità di svolgimento di attività motoristiche in tale periodo, ciò in contraddizione con il comma 4 dell'articolo 3 del DPR n. 304/2001, che prevede che le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da manifestazioni sportive di Formula 1, Moto GP e assimilabili debbano essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, stabilendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30.
Dalla disamina della previsione regionale consegue come attraverso di essa si sia addivenuto, in aperto contrasto con i parametri normativi statali interposti che regolano la materia, all'adozione di previsioni anche derogatorie tese a ridurre il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente, inteso nella sua più ampia e riconosciuta accezione di "diritto fondamentale della persona" costituzionalmente riconosciuto che, nel ricomprendere in maniera unitaria tutti gli aspetti oggetto di cura e di tutela della persona umana (salubrità, salute, qualità della vita cc.), impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato.
In quanto tale esso riguarda il generale e comune diritto dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale, e la relativa tutela implica non solo situazioni attive di pretesa, ma comprende - oltre che misure di prevenzione - anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui.

Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra tale diritto, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo.
Il "diritto" ad un ambiente salubre è dalla Corte Costituzionale riconosciuto sulla base di un'interpretazione del combinato disposto dagli art. 32, 9 e 2 della Costituzione . (vds. Sent.n. 641/1987 e 399/1996) che ha individuato una stretta ed intima connessione tra salubrità dell'ambiente, diritto alla salute e qualità della vita.
Il Giudice delle leggi ha a tal riguardo affermato che "L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 della Costituzione), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto" (Corte costituzionale sentenza n. 641 del 1987)dispone l'impossibilità di concedere deroghe tra le ore 22 e le 07, sottintendendo la possibilità di svolgere gare in tale periodo. La previsione contravviene al comma 4 dell' articolo 3 del DPR 304/2001 che prevede lo svolgimento di attività motoristiche tra le 9 e le 18,30 con una sospensione di almeno un'ora tra le 12 e le 15,30. Si evidenzia il contrasto con il diritto ad un ambiente salubre riconosciuto dalla Corte Costituzionale dalle sentt. 641/1987 e 399/1996 sulla base dell'interpretazione degli artt. 2, 9 e 32 Cost., con pregiudizio al diritto alla salute dei cittadini sancito in Costituzione.

Per i motivi sopra indicati la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, limitatamente alle norme contenute nell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 , che violano gli articoli 117, secondo comma lettera s) e terzo comma con riferimento alla tutela della salute, 2,3, 9 e 32 della Costituzione.
« Indietro

Tag Cloud

AUTONOMIE (/TAG?TAG=AUTONOMIE) COMUNI MONTANI (/TAG?TAG=COMUNI MONTANI) CONFERENZA STATO REGIONI (/TAG?TAG=CONFERENZA STATO REGIONI) CORONAVIRUS (/TAG?TAG=CORONAVIRUS) COVID-19 (/TAG?TAG=COVID-19) DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI (/TAG?TAG=DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI) MINISTRO BOCCIA (/TAG?TAG=MINISTRO BOCCIA) MINORANZE LINGUISTICHE (/TAG?TAG=MINORANZE LINGUISTICHE) PROGETTO ITALIAE (/TAG?TAG=PROGETTO ITALIAE) REGIONI (/TAG?TAG=REGIONI)

Dossier e Normativa

DOSSIER MONITORAGGIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI (HTTP://WWW.AFFARIREGIONALI.GOV.IT/COMUNICAZIONE/DOSSIER-E-NORMATIVA/DOSSIER-MONITORAGGIO-SERVIZI-PUBBLICI-LOCALI/)

Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.

COMMISSIONI PARITETICHE PER L'ATTUAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE (HTTP://WWW.AFFARIREGIONALI.GOV.IT/ATTIVITA/AREE-TEMATICHE/RAPPORTI-CON-LE-REGIONI-AUTONOME/COMMISSIONI-PARITETICHE-PER-L-ATTUAZIONE-DEGLI-STATUTI-DELLE-REGIONI-AD-AUTONOMIA-SPECIALE/)

Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l'elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione

---

INFOGRAFICA: "LE LEGGI REGIONALI. FOCUS SULLE IMPUGNATIVE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI DAL 2015 AL 2019" (HTTP://WWW.AFFARIREGIONALI.GOV.IT/COMUNICAZIONE/DOSSIER-E-NORMATIVA/INFOGRAFICA-LE-LEGGI-REGIONALI-FOCUS-SULLE-IMPUGNATIVE-IN-CDM-2008-2017/)

Le leggi regionali esaminate dal Consiglio dei Ministri nel corso degli ultimi anni

---

I DOSSIER DELLE CITTÀ METROPOLITANE (HTTP://WWW.AFFARIREGIONALI.IT/COMUNICAZIONE/DOSSIER-E-NORMATIVA/I-DOSSIER-DELLE-CITT%C3%A0-METROPOLITANE/)

Le analisi territoriali curate dal Dipartimento in collaborazione con Istat, Invitalia e Consorzio Interuniversitario Mipa

---

DECRETO ENTI LOCALI (/COMUNICAZIONE/DOSSIER/DL-ENTI-LOCALI-N78/PRESENTAZIONE-DL-ENTI-LOCALI-1/)

Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

(http://www.governo.it/)

(http://www.quirinale.it/)

(http://www.camera.it/leg17/1)

(http://www.senato.it/home)

(/)